

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

**recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli <sup>(2)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli <sup>(4)</sup> («l'accordo») prevede l'apertura di un contingente tariffario dell'Unione a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi, di peso superiore a 160 kg, originari della Svizzera. Occorre adottare le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario su base annuale.
- (3) Per la ripartizione di tale contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, è opportuno applicare il metodo dell'esame simultaneo di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Per poter fruire di tale contingente tariffario, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le regole di cui all'articolo 4 dell'accordo.
- (5) Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente tariffario devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano con paesi terzi quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nell'anno precedente

il periodo contingente annuale di cui trattasi, dal momento che una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza ha dimostrato che l'acquisto di una singola partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e fattibile.

- (6) Occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli e disporre che i titoli di importazione siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione.
- (7) Per consentire un accesso più equo al contingente tariffario, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.
- (8) È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, un coefficiente fisso di attribuzione.
- (9) In applicazione dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in aggiunta o in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(5)</sup>, del regolamento (CE) n. 376/2008, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(6)</sup> e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(7)</sup>.
- (10) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione per i diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 346 del 29.12.2005, pag. 3.<sup>(3)</sup> Cfr. allegato II.<sup>(4)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.<sup>(5)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.<sup>(7)</sup> GU L 155 del 29.4.2008, pag. 10.<sup>(8)</sup> GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.